

Publicato il 07/08/2023

N. 02484/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00287/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 287 del 2023, proposto da Eco.Fap S.r.l., in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Molè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Portopalo di Capo Passero, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Amenta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ecosystem S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cataldi, Michele Giorgianni e Salvatore Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Gaeta S.r.l. e Ambiente Itali S.r.l., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

a) della determina a contrarre dell'Area Tecnica del Comune di Porto Palo di Capo Passero n. 239 in data 29 dicembre 2022, in pubblicazione dal 5 gennaio 2023 al 20 gennaio 2023 (giusta attestazione di pubblicazione dell'Albo

pretorio comunale), relativa ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la conclusione di un contratto per l'affidamento del "servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica" - codice CIG 95721189A7 - per un totale di 12 mesi + 1 mese: b) dell'allegato schema di invito rivolto a cinque operatori individuati tramite ricerca di mercato; c) dell'eventuale disciplinare e del capitolato speciale; d) delle singole lettere d'invito; e) dei verbali di gara in data 12 gennaio 2023 e 25 gennaio 2023, f) ove occorra, dell'avviso n. 496 in data 18 gennaio 2023 e della nota n. 305 in data 12 gennaio 2023; d) della determina n. 8 in data 8 febbraio 2023, con cui sono stati omologati gli atti di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva.

Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Daniele Burzichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato: a) la determina a contrarre dell'Area Tecnica del Comune di Porto Palo di Capo Passero n. 239 in data 29 dicembre 2022, in pubblicazione dal 5 gennaio 2023 al 20 gennaio 2023 (giusta attestazione di pubblicazione dell'Albo pretorio comunale), relativa ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la conclusione di un contratto per l'affidamento del "servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica" - codice CIG 95721189A7 - per un totale di 12 mesi + 1 mese: b) l'allegato schema di invito rivolto a cinque operatori individuati tramite ricerca di mercato; c) l'eventuale disciplinare e il capitolato speciale; d) le singole lettere d'invito; e) i verbali di gara in data 12 gennaio 2023 e 25 gennaio 2023, f) ove occorra, l'avviso n.

496 in data 18 gennaio 2023 e la nota n. 305 in data 12 gennaio 2023; d) la determina n. 8 in data 8 febbraio 2023, con cui sono stati omologati gli atti di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) l'importo complessivo della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di cui trattasi, come risulta dall'art. 6 del capitolato speciale d'appalto, è pari ad € 672.677,26, al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza; b) ne consegue che l'affidamento in questione è sopra soglia (ex art. 35, primo comma, lettera c, e quarto comma, del decreto legislativo n. 50/2016), sicché la decisione dell'Amministrazione di procedere senza previa pubblicazione del bando di gara appare illegittima.

Il contenuto dei motivi di gravame, anche in relazione all'interesse a proporre il presente gravame, può sintetizzarsi come segue: a) la ricorrente è subentrata nella gestione del servizio a seguito di contratto di affitto di ramo d'azienda in data 4 agosto 2022, intervenuto con il soggetto che si era aggiudicato il precedente affidamento a seguito di procedura aperta (in ragione del superamento della soglia comunitaria con riferimento all'importo dell'appalto); b) la società non ha potuto partecipare alla nuova procedura a causa dell'illegittima scelta dell'Amministrazione di avviare una procedura negoziata ad inviti senza previa pubblicazione del bando, nonostante l'importo del servizio superasse la soglia comunitaria; c) la ricorrente, invero, non è stata invitata a partecipare alla selezione, anche in applicazione del principio di rotazione; d) ai sensi dell'art. 35, primo comma, del decreto legislativo n. 50/2016, la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di forniture e servizi è pari ad € 215.000,00; e) il quarto comma della disposizione indicata stabilisce che "il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore" e che "il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto

esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”; f) il concetto appena espresso è confermato dall’art. 63, quinto comma, del decreto legislativo n. 50/2016; g) nella specie, inoltre, non è applicabile il principio di rotazione, posto che le Linee Guida ANAC n. 4 si riferiscono all’ipotesi di affidamenti diretti già intervenuti, mentre la ricorrente è subentrata nel contratto stipulato dalla stazione appaltante con il soggetto che era risultato aggiudicatario (società cooperativa Euroservice) a seguito di procedura selettiva aperta; h) ad ulteriore supporto di quanto affermato va richiamato il disposto dell’art. 1, secondo comma, lettera b, del decreto-legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020; i) può anche aggiungersi che la lettera d’invito non contemplava i requisiti economici e tecnici, mentre con riferimento ai requisiti generali, non sono state richieste ai concorrenti le dichiarazioni con riferimento all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016.

Il Comune di Portopalo di Capo Passero, costituitosi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese in rito e nel merito: a) l’Amministrazione ha legittimamente indetto, nelle more dell’espletamento di una gara di appalto finalizzata all’affidamento del servizio per un periodo di sette anni, una procedura negoziata “ponte” senza pubblicazione del bando di gara, per soli quattro mesi, secondo il principio di rotazione; b) può rilevarsi, in relazione al contratto di affitto di ramo di azienda in forza del quale la ricorrente svolgeva il servizio, che l’amministratore unico è lo stesso per le due società, le quali hanno, tra l’altro, sede legale nel medesimo indirizzo; c) la ricorrente, inoltre, è debitrice di ingenti somme nei confronti delle ditte fornitrici; d) di recente l’Amministrazione ha formalmente contestato alla ricorrente un’anomalia nell’utilizzo dei mezzi utilizzati per l’espletamento del servizio, con violazione della normativa in materia di smaltimento e trasporto dei rifiuti, anche in relazione al capitolato speciale d’appalto e della normativa per l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, avviando un procedimento finalizzato alla risoluzione immediata del contratto; e) da ciò consegue l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame; f) l’importo a base d’asta, per un periodo di

quattro mesi, è pari ad € 211.201,66, oltre IVA al 10%; g) l'art. 6 del capitolato contempla una semplice "proroga tecnica", ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016, per l'ipotesi in cui, alla scadenza dell'affidamento, non sia stata completata la procedura di aggiudicazione del servizio per un periodo di sette anni; h) in relazione a tale specifica ipotesi il protrarsi dell'affidamento, come è stato indicato, deve qualificarsi come proroga "tecnica", la quale consente un'eccezione alla regola dell'obbligo della procedura di gara per la scelta del contraente; i) viene in rilievo, in altri termini, una previsione futura e incerta e non una "proroga negoziale" (cioè una proroga indipendente dall'avvio di una nuova procedura selettiva).

Con memoria in data 7 marzo 2023 la ricorrente ha ribadito le proprie difese anche alla luce delle deduzioni avversarie, osservando, in particolare, quanto segue: a) il capitolato (oltre la durata base quadrimestrale) contempla due rinnovi (di pari durata) da disporsi ai sensi dell'art. 63, quinto comma, del decreto legislativo n. 50/2016 secondo lo schema dei "servizi analoghi", nonché un ulteriore mese in regime di proroga allo scadere del secondo rinnovo; b) l'importo totale previsto per la prosecuzione dei servizi analoghi deve computarsi ai fini della determinazione del valore globale dell'appalto ai sensi dell'art. 63, quinto comma, del decreto legislativo n. 50/2016; c) le osservazioni dell'Amministrazione in ordine alla svolgimento del servizio da parte della ricorrente esulano dall'oggetto del giudizio e appaiono, comunque, infondate nel merito.

La controinteressata Ecosystem S.r.l., costituitasi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese in rito e nel merito: a) il servizio originariamente affidato alla cooperativa Euroservice non è stato svolto in modo regolare e la società, al fine di conservare l'affidamento, ha affittato il proprio ramo d'azienda all'odierna ricorrente; b) le due società hanno una medesima sede e l'unico socio, nonché amministratore unico, della ricorrente è anche amministratore unico della società Euroservice; c) l'esecuzione dell'appalto è stata, comunque, connotata da ulteriori criticità anche dopo il subentro della

ricorrente, la quale, inoltre, non possiede i mezzi per continuare ad espletare il servizio; d) il ricorso è, quindi, inammissibile in quanto l'interessata non è in possesso dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, pur dichiarando di esserne in possesso mediante un'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori in relazione a mezzi e veicoli di cui, in realtà, non ha alcuna disponibilità; e) in punto di merito, occorre osservare che il Comune ha chiarito le ragioni a fondamento dell'affidamento "ponte", dovendo, in particolare, evidenziarsi che la ricorrente continua a gestire il servizio in forza di proroghe e che la stessa non è stata il soggetto individuato come aggiudicatario nella precedente procedura; f) come affermato dalla giurisprudenza, il ricorso alla procedura negoziata senza bando, per la stipula del cosiddetto contratto "ponte" in alternativa alla "proroga tecnica", è consentito - di regola - ove sussista la necessità di garantire il servizio nel tempo strettamente necessario all'indizione di una nuova gara e tale decisione è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante; g) la controinteressata ha fornito prova in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e sul punto va rilevato che trova, comunque, applicazione il principio di eterointegrazione del bando.

Con memoria in data 4 aprile 2023 la controinteressata ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie difese.

Con memoria in data 4 aprile 2023 la ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie difese, osservando, in particolare, quanto segue: a) in disparte la chiarissima lettera dell'art. 6 del capitolato speciale con riferimento all'art. 6, quinto comma, del decreto legislativo n. 50/2016, la giurisprudenza ha precisato che può farsi ricorso alla "proroga tecnica" solo in casi eccezionali ed imprevedibili, non essendo tale la prevista scadenza contrattuale, e, in ogni caso, la proroga tecnica è legittima solo se la nuova gara è già stata avviata nel momento in cui interviene la proroga; b) seguendo la tesi del Comune, la proroga di cui trattasi si porrebbe in contrasto sia con le disposizioni del capitolato (il quale prevede un solo mese di proroga), sia con le disposizioni

in materia di proroga tecnica di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 62/2005, il quale consente la proroga dei contratti in essere a condizione che non venga superato il periodo di sei mesi e sempre che tale segmento temporale sia preceduto dagli atti prodromici all'indizione della nuova gara.

Con memoria in data 7 aprile 2023 la controinteressata ha ulteriormente precisato le proprie difese.

Con memoria in data 8 aprile 2023 la ricorrente ha confermato le proprie difese, osservando, in particolare, che le osservazioni della controinteressata quanto alle mancanze e agli inadempimenti della ricorrente esulavano dall'oggetto del giudizio ed erano, comunque, prive di fondamento.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio osserva quanto segue.

Per quanto attiene all'eccezione di inammissibilità del gravame, che l'Amministrazione e la controinteressata hanno sollevato con riferimento al presunto difetto dei requisiti in capo alla ricorrente per lo svolgimento del servizio, la Sezione osserva che la questione esula, in realtà, dall'oggetto del presente giudizio, il quale concerne esclusivamente la decisione del Comune di procedere ad un affidamento "ponte" tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e non involge la diversa questione dell'effettiva disponibilità dei mezzi da parte della ricorrente o eventuali inadempimenti che potrebbero risultare preclusivi in ordine ad un nuovo affidamento del servizio in favore della società, posto che la ricorrente è astrattamente titolata per partecipare ad un'eventuale procedura selettiva e che solo in tale sede possono intervenire decisioni della stazione appaltante relative al difetto - in concreto - dei requisiti in capo alla ricorrente (questione su cui il Tribunale non può, però, esprimersi, in quanto, come è noto, il giudice amministrativo "in nessun caso può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati": art. 34, secondo comma, c.p.a.).

Tanto precisato, il Collegio rileva che l'art. 6 del capitolato speciale d'appalto, per quanto in questa sede interessa, stabilisce quanto segue:

L'importo complessivo del servizio a corpo posto a base di gara desunto dal quadro economico di spesa allegato alla relazione illustrativa di progetto è pari ad € 211.201,66 IVA esclusa (per mesi quattro), di cui quanto a € 206.977,62, per costo servizi a b.a. e quanto ad € 4.224,03 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso...

L'Amministrazione Comunale, qualora non fosse completata la procedura di aggiudicazione del servizio di RU previsto dal piano ARO (per 7 anni), ha facoltà di autorizzare la prosecuzione del servizio (e l'impresa ha l'obbligo di eseguirlo) per ulteriori mesi 4 (ripetizione di servizi analoghi) allo stesso operatore economico ed agli stessi patti e condizioni, con aggiudicazione mediante Procedura Negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.Lgs. n.5012016 e s.m.i., per due periodi consecutivi. In tal caso le percentuali di R.D. sono quelle di cui all'art. 1 del presente capitolato (RD >:65%). E' prevista inoltre la facoltà di una proroga di mesi 1 alla scadenza del 2° periodo di rinnovo per le stesse ragioni.

Ai sensi dell'art. 35, primo comma, lettera c), la soglia di rilevanza comunitaria è di € 215.000,00 per gli appalti di servizi.

L'art. 36, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016 stabilisce che per gli appalti di servizi al di sotto della soglia comunitaria la stazione appaltante può disporre l'affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

L'art. 35, quarto comma, del decreto legislativo n. 50/2016 stabilisce, poi, quanto segue:

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

L'art. 63, secondo comma, del decreto legislativo n. 50/2016, per quanto in questa sede interessa, stabilisce quanto segue:

Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

...

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

L'art. 63, quinto comma, del decreto legislativo n. 50/2016 recita come segue:

La presente procedura [procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara] può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (quindi non applicabile). Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

L'art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016 stabilisce quanto segue:

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La

proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Come è stato chiarito dalla giurisprudenza (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 13 febbraio 2023, n. 128): a) l'art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016 dispone che "la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga" ed è "limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente"; b) la norma prevede dunque la possibilità di disporre il prolungamento dei tempi di esecuzione del contratto in presenza di specifici presupposti: la sussistenza di una espressa previsione in tal senso nella *lex specialis* di gara e la necessità di assicurare la continuità delle prestazioni di tale contratto durante il passaggio da un contraente all'altro, nelle more della definizione della procedura di gara all'uopo indetta; c) la proroga tecnica ex art. 106 comma 11, costituisce uno strumento di carattere eccezionale e temporaneo, ammesso dalla legge in presenza di determinati presupposti e al solo fine di assicurare alla stazione appaltante la continuità della prestazione in corso durante il passaggio da un regime contrattuale a un altro, per il tempo strettamente necessario alla definizione del nuovo affidamento; d) al di fuori dell'ipotesi di proroga di cui all'art. 106, comma 11, le possibilità di procedere ad un affidamento urgente di un contratto sono contenute nell'art. 63, secondo comma, lettera c, del decreto legislativo n. 50/2016; e) ai sensi di tale disposizione può farsi ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati, sempre che le circostanze

invocate a giustificazione del ricorso a detta procedura non siano in alcun caso imputabili alle Amministrazioni aggiudicatrici.

Alla luce di quanto è stato precisato e indicato, devono svolgersi le considerazioni che seguono.

Nel caso di specie l'Amministrazione ha fatto ricorso alla procedura contemplata dall'art. 36, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016, come risulta testualmente dalla lettera di invito, avuto riguardo all'importo dell'appalto con riferimento all'affidamento quadrimestrale del servizio.

L'art. 6 del capitolato speciale di appalto contempla, però, l'eventualità di una proroga per l'ipotesi in cui la procedura per l'affidamento del servizio per un periodo di sette anni non fosse completata.

Tale motivazione vale sia per le due proroghe quadrimestrali che per l'ulteriore proroga mensile (*"E' prevista inoltre la facoltà di una proroga di mesi 1 alla scadenza del 2° periodo di rinnovo per le stesse ragioni"*).

Deve ritenersi, in applicazione dei noti canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362-1371 c.c. (con particolare riferimento al comportamento complessivo dell'autore dell'atto, anche successivo all'atto stesso e al principio di buona fede), che con tale previsione la stazione appaltante abbia inteso riferirsi all'istituto eccezionale della proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, al quale, come è stato indicato, può farsi ricorso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente.

In altri termini, la stazione appaltante ha espressamente contemplato tale possibilità nella disciplina di gara (secondo quanto esplicitamente imposto dall'art. 106, comma 11) e l'espressione *"qualora non fosse completata la procedura di aggiudicazione del servizio... per sette anni"* non può intendersi nel senso che l'Amministrazione sia "libera" di prorogare l'affidamento (nel qual caso l'importo del servizio avrebbe dovuto essere effettivamente computato per un periodo di tredici mesi), ma nel senso - più conveniente alla natura e

all'oggetto dell'atto (art. 1369 c.c.) - che l'eventuale proroga può esser disposta nel solo caso in cui non sia obiettivamente possibile individuare in modo tempestivo il nuovo contraente e soltanto per il tempo all'uopo strettamente necessario.

Tale interpretazione rende, invero, coerente la disciplina di cui all'art. 6 del capitolato con il ricorso alla procedura contemplata dall'art. 36, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016.

Nella stessa prospettiva devono interpretarsi, ad avviso del Collegio, le ulteriori espressioni contenute nel citato art. 6: la prevista prosecuzione del servizio per ulteriori quattro mesi (per due periodi consecutivi) e per un ulteriore mese deve, quindi, intendersi nel senso che la stazione appaltante può disporre la proroga tecnica solo "sino" a quattro mesi e solo "sino" ad un mese, al ricorrere, in ogni caso, delle circostanze che consentono il ricorso all'istituto eccezionale della proroga tecnica (cioè soltanto per il tempo strettamente necessario per l'individuazione del nuovo contraente).

Il riferimento, poi, alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63, quinto comma, del decreto legislativo n. 50/2016, non può che intendersi (esclusivamente) nel senso che il servizio eventualmente affidato in proroga tecnica resta identico, in quanto, per il resto, il riferimento al citato art. 63, quinto comma, è privo di senso.

L'art. 63, quinto comma, infatti, contempla una particolare procedura - negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara - cioè una (nuova) selezione per l'individuazione di un (nuovo) contraente, non la proroga di un affidamento già intervenuto, sicché risulta impossibile che la stazione appaltante abbia voluto contemplare una proroga dell'affidamento (al soggetto già individuato come aggiudicatario) e al contempo l'espletamento di una selezione per l'individuazione di un soggetto affidatario del servizio.

Per le considerazioni che precedono il Tribunale ritiene che l'Amministrazione abbia correttamente computato l'importo del servizio

senza tener conto dell'istituto - eccezionale e meramente eventuale, oltre che subordinato alle condizioni di legge - della proroga tecnica.

Il ricorso va, quindi, respinto, ma, tenuto conto della peculiarità della questione, le spese di lite devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Salvatore Accolla, Referendario

Emanuele Caminiti, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO